

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/Cf (2001/2002)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Cons. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 4 marzo 2002, ha adottato la seguente decisione le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA FEDERALE DEL 28.12.2001

Premesso che:

- con atto del 1° febbraio 2002 Danilo Filippini, nella qualità di rappresentante dell' A.C. Pro Patria et Libertate, proponeva "ricorso" a questa Corte federale "contro la validità dell'Assemblea federale del 28 dicembre 2001" e le conseguenti deliberazioni, sotto il profilo della omessa convocazione della propria società e per effetto delle irregolarità, già denunciate ai competenti organi federali, riguardanti il mancato tesseramento della società stessa;
- ritenuto che la società in questione è stata dichiarata decaduta dall'affiliazione con C.U. n. 1/A del 4 luglio 1997;
- ritenuto che, per effetto di quest'ultimo provvedimento, questa Corte federale ha già dichiarato, con pronuncia del 5 marzo 1999, pubblicata nel C.U. 15/Cf del successivo 19 aprile, legittima l'esclusione della società in parola dalle Assemblee ordinarie del Comitato Regionale Lombardia;

- ritenuto che in senso sostanzialmente analogo (sotto il profilo dell'inammissibilità del reclamo) si era pronunciata, in ordine ad altra Assemblea ordinaria, questa Corte in data 21 giugno 1999 (C.U. 20/Cf del 4 agosto 1999);
- ritenuto che il provvedimento di decadenza dall'affiliazione è stato rinnovato, sulla base dell'identità, protratta nel tempo, del suo presupposto (mancato completamento dell'attività ufficiale di stagioni sportive, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett.a, delle N.O.I.F.), dal Presidente federale in data 9 dicembre 1999 (C.U. 65/A);
- ritenuto che, con pronunce del 13 novembre 2000 e del 17 aprile 2001, questa Corte federale ha dichiarato irricevibili reclami analoghi a quelli prima descritti proposti dall'A.C. Pro Patria et Libertate, in quanto la stessa non fa parte della F.I.G.C. ed è, quindi, estranea allo statuto di posizioni soggettive che discendono dal sistema delle norme federali;
- ritenuto che la situazione da ultimo descritta continua a permanere invariata, sicché l'odierno reclamo, provenendo da soggetto non legittimato, va dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sul reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pro Patria et Libertate di Cugliate Fabiasco (Varese), lo dichiara inammissibile.

.....

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de Lise	- Presidente
Cons. Carlo Malinconico	- Componente
Avv. Michele Pierro	- Componente
Prof. Piero Sandulli	- Componente
Prof. Mario Sanino	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

ha formulato in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori e tesserati diversi i pareri di competenza, così come riportati a fianco dei nominativi degli stessi:

2. RICHIESTE DI PARERE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI E TESSERATI DIVERSI

Calciatori

Graziano Stefano, Piazza Michele, Condoluci Beniamino, Panei Roberto, Palmeri Basilio, Piarulli Antonio, Bubba Francesco, Coppola Luca, Rallo Salvatore, Di Giovanna Girolamo, Spagnoli Tommaso, Sepe Gerardo, Cancelli Alfredo, Nani Antonello, Cantarella Salvatore, Bonaguro Antonio, Bellia Maurizio, Puglisi Christian, Mandalari Pasqua-

le, Malfetta Stefano, Cutrono Walter, Celi Stefano, Cola-
santi Piero, Leto Giuseppe:

**sfavorevole in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti ido-
nei ai fini della concessione dell'invo-
cato beneficio;**

* * * * *

Tesserati diversi

(dirigenti, allenatori, massaggiatori, etc.)

Belardinelli Stefano:

**non luogo a procedere in quanto, nel-
le more, l'inibizione è stata scontata;**

* * * * *

Magrini Lamberto, Rizzi Giuseppe, Testa Massimo:

**sfavorevole in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti ido-
nei per la concessione dell'invocato
beneficio;**

.....

Calcianti

Fiorentini Valeriano:

**non luogo a procedere in quanto, nel-
le more, la squalifica è stata scontata;**

* * * * *

Solazzi Luigi, Vecera Rocco:

favorevole;

* * * * *

Gallo Andrea Rinaldo, Carlone Domenico, Piepoli An-
gelo, Vergallo Fabio, Fusto Claudio, Damiani Mirko,
Pietrosanti Alberto, Ortenzi Andrea, Di Vico Paolo,
Magliocco Daniele, De Marco Sergio, Visciglia Davide,
Petrelli Cristian, Pepe Andrea, Molisano Luciano, Della
Pietra Carmine, Atturo Pierpaolo, Lippiello Francesco,
Lippiello Stefano, Bagnato Antonino, Scorza Maurizio,
Melis Massimo, Callipo Rosario, Manfron Roberto, Ca-
poni Alessandro, Marzella Vincenzo, Borzellini Ignazio
Poltini Giuseppe, De Sanctis Mario, De Maria Tommaso,
Murdaca Giuliano, Fici Vito, Iorio Luca, Peroni Fabio,
Tiano Francesco, Istrice Giovanni, Mura Daniele, Spina

Sabino, Troisi Michele, Giaquinto Silvestro:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

Tesserati diversi

(dirigenti, allenatori, massaggiatori, etc.)

Curiale Giuseppe, De Giorgi Agostino, Brunori Paolo,
Fratoni Rolando, Muraro Cosimo, Lo Piccolo Roberto,
Cavaliere Giuseppe, Molinaro Carmelo, Caldarozzi Franco

favorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistere presupposti idonei ai fini della concessione dell'invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 5 marzo 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro